

COMUNE DI CEFALU'

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI DEL COMUNE DI CEFALÙ

Approvato con deliberazione Consiliare n. 119 del 26/09/2011

" All 21 "

W 2

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI DEL COMUNE DI CEFALU'

Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Cefalu', coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nelle libere forme associative e nel volontariato, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Cefalu' nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni e delle Cooperative sociali lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la "Consulta delle Associazioni e delle Cooperative sociali", ai sensi dell'art.33 dello Statuto Comunale, al fine di garantire il concorso della comunità locale nell'azione amministrativa.

Art.3 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - Socio assistenziale e sanitario;
 - Istruzione, Cultura, Turismo e Tutela dei beni monumentali, storici e tradizionali;
 - Ambiente, tutela e sviluppo del territorio, protezione civile, associazioni d'arma e combattentistiche, impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
 - Giovani, attività sportive e per il tempo libero;
 - Cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
 - Cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse, agricole ed industriali.

A 21

91

2. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
- Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale; tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale, della città, dei beni paesaggistici e promozione turistica del territorio;
 - Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
 - Promozione di attività sportive, del tempo libero e di iniziative ed eventi di interesse turistico - culturale;
 - Collegamento e collaborazione con la Curia Vescovile di Cefalù e con le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di concordare strategie di intervento per la promozione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di Cefalù e dei beni monumentali siti nel territorio comunale;
 - Redazione di un calendario annuale di manifestazioni ed iniziative, curate dalle associazioni e cooperative aderenti alla consulta e patrocinate dal Comune di Cefalù, aventi per oggetto gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.4

CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutte le associazioni e cooperative sociali che siano regolarmente iscritte all'albo comunale, che abbiano indicato, all'atto dell'iscrizione in detto albo, il nominativo del rappresentante legale e del rappresentante supplente in seno alla Consulta, e che operino nel territorio del Comune di Cefalù'.
2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni e delle Cooperative sociali, che abbiano indicato, all'atto dell'iscrizione in detto albo il nominativo del rappresentante legale e del rappresentante supplente in seno alla Consulta.
3. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
 - a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune, di notizie riguardanti l'associazione e precisamente:
 - scheda informativa
 - calendario annuale delle manifestazioni
 - singole iniziative di interesse generale.
 - e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

4. Ai fini operativi gli organismi aderenti alla consulta sono, di massima, aggregati nei settori di cui all'art.3, comma 1.

Art. 5

SPORTELLO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita una struttura denominata "Sportello della Consulta" con funzioni di carattere informativo e di supporto tecnico-organizzativo della Consulta e che può avvalersi anche della collaborazione continua e gratuita di risorse umane disponibili, appartenenti alle associazioni e ad altri organismi di volontariato facenti parte della Consulta stessa.
2. Detta struttura deve essere il supporto all'assessore competente quale referente istituzionale dell'Amministrazione, il quale svolgerà funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare l'attività della Consulta.
3. La Consulta e lo sportello della Consulta hanno sede presso i locali comunali del complesso architettonico denominato "Corte delle stelle", con accesso da C.so Ruggero.

Art. 6

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Esecutivo e il Segretario.

Art. 7

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, per la prima volta, non prima di trenta e non dopo sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale a prescindere dalla maggiore o minore consistenza numerica dei soci.
3. L'Assemblea, nella prima seduta, procede con voto segreto all'elezione del Presidente il quale ricopre tale carica anche nell'Ambito del Consiglio Esecutivo. Nella medesima seduta, con ulteriore separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei componenti del Consiglio Esecutivo, rappresentativi di ognuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1 e da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle associazioni od organismi facenti parte della Consulta.

4. Ciascun componente dell'Assemblea può esprimere una preferenza per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per settore.
5. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più anziano di età.
6. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno.
7. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
9. L'Assemblea rimane in carica due anni.

Art. 8 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- Eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Esecutivo;
- Determinare gli indirizzi operativi del Consiglio esecutivo e controllarne l'attività;
- Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione Comunale;
- Deliberare sulle iniziative proposte dal Consiglio Esecutivo;
- Promuovere iniziative ed attività da svolgere.
- Ciascun rappresentante degli organismi rappresentati nella Consulta può presentare, al Consiglio Esecutivo, la richiesta di punti all'O.D.G. da presentare all'Assemblea.

Art. 9 RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art.7 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Componente del Consiglio Esecutivo più anziano d'età assume la funzione di Presidente ed esercita, temporaneamente, tutte le funzioni svolte dal Presidente.

Art. 10 CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di un componente per ciascuno dei settori di cui all'art.3, comma 1, nei quali risultano iscritte Associazioni o Cooperative sociali, oltre al Presidente, al Segretario, al Sindaco o suo delegato;
2. Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art.7 e dura in carica tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto. Una stessa Associazione o Cooperativa sociale non può avere un proprio rappresentante in Consiglio Esecutivo per due mandati consecutivi, salvo che nello stesso settore di appartenenza non siano iscritte altre Associazioni o Cooperative sociali.
3. Un Funzionario Comunale, nominato dalla Giunta, è il Segretario della Consulta. Al Segretario spettano i seguenti compiti:
 - a) coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle funzioni;
 - b) partecipare senza diritto di voto con funzioni di assistenza e verbalizzazione alle riunioni degli organi della Consulta;
 - c) curare su indicazione del Presidente le convocazioni degli organi della consulta;
 - d) custodire i registri e corrispondenza degli organi della Consulta.
 - e) Provvedere attraverso i messi comunali alla pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario il presidente provvede a nominare un sostituto a titolo gratuito.
4. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, il Consiglio Esecutivo è da ritenersi convocato in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
5. Le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano. Il Segretario non ha diritto di voto.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.
7. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
 - costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;

- collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
- esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art.4;
- ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori competenti per materia.

8. Le cariche di Presidente e componente del Consiglio Esecutivo saranno esercitate in maniera gratuita. Al segretario saranno attribuite le spettanze dovute, ai funzionari comunali, per l'espletamento di incarichi aggiuntivi, così come previsto dalle norme in materia e dai contratti di lavoro.

Art.11

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta o sua cancellazione o sospensione dall'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali;
- c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
- e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Art. 12

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente ed i restanti membri del Consiglio esecutivo perdono dette cariche per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art.7 e nel rispetto di quanto previsto all'art.10, comma 1.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Le riunioni degli organismi della Consulta avverranno, di norma, nei locali della sede, come individuati dall'art.5.

Il Sindaco mette a disposizione della Consulta strutture e personale adeguato, fatte salve le previsioni finanziarie dell'Ente.